



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori CRAXI, MENIA, ALFIERI, SPAGNOLLI,  
SCALFAROTTO, BARCAIUOLO, GASPARRI e PUCCIARELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 2022

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull’autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge .....	»	4
Testo del Protocollo .....	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge - che ripropone integralmente il testo del disegno di legge di ratifica presentato dal Governo nel corso della XVIII legislatura (atto Senato n. 1280) e che, esaminato ed approvato dall'Assemblea del Senato nella seduta del 13 ottobre 2021, non poté vedere completato il proprio *iter* di approvazione parlamentare a causa della conclusione della legislatura - si chiede alle Camere l'autorizzazione alla ratifica del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018.

La modifica introdotta dall'emendamento all'Accordo, volta a integrare l'articolo 11 dell'Accordo medesimo, è riferita al caso di trasporto di merci effettuato da un complesso veicolare di due veicoli (autocarro che traina un rimorchio o trattore stradale che traina un semirimorchio).

L'integrazione prevede che sia possibile usare un'autorizzazione bilaterale per il trasporto internazionale delle merci fra Italia ed Armenia anche per uno solo dei due veicoli che compone il complesso veicolare

(per il veicolo motore o per il veicolo trainato) a condizione che tutti i veicoli coinvolti siano registrati nel territorio di una delle Parti contraenti.

Viene precisato ulteriormente che nel viaggio di ritorno è possibile sostituire il rimorchio (o il semirimorchio) indicando il suo numero di targa sull'autorizzazione accanto al numero di targa del rimorchio (o del semirimorchio) usato nel viaggio di andata.

Tale modifica era stata richiesta dalla Parte italiana durante la riunione della Commissione mista tenutasi a Jerevan il 21 e 22 ottobre 2015, al fine di garantire maggior flessibilità per gli operatori del trasporto stradale delle merci (in particolare italiani) che dispongono di parchi veicolari costituiti anche da veicoli trainati.

Ciò al fine di dotare il veicolo trainato stesso di un'autonoma autorizzazione per la circolazione nel territorio dell'altra Parte contraente al fine di consentire agli operatori del trasporto che detengono veicoli rimorchiati nei loro parchi veicolari di scegliere in modo maggiormente conveniente, sul piano dei costi e dell'operatività, l'operatore straniero per la trazione lungo il percorso finale in Armenia.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo stesso.

## Art. 3.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

## Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROTOCOLLO EMENDATIVO  
DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA DI ARMENIA SULL'AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI PASSEGGERI E DI  
MERCÌ, FIRMATO IL 7 AGOSTO 1999

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Armenia, di seguito denominati "Parti Contraenti"

con l'intenzione di facilitare, regolare e aumentare l'efficienza del trasporto stradale internazionale di passeggeri e di merci trasportate o in transito attraverso il territorio del loro Stati,

hanno concordato le seguenti modifiche all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, fatto a Yerevan il 7 agosto 1999 (di seguito denominato Accordo):

Articolo 1

Aggiungere un nuovo quarto comma 4) all'articolo 11 dell'Accordo così formulato:

"4. In caso di trasporto di merci effettuato da un complesso veicolare di due veicoli (autocarro che traina un rimorchio o trattore stradale che traina un semirimorchio) è possibile usare l'autorizzazione anche per uno solo dei due veicoli che compone il complesso veicolare (per il veicolo motore o per il veicolo trainato) a condizione che tutti i veicoli coinvolti siano registrati nel territorio di una delle Parti contraenti. Nel viaggio di ritorno è possibile sostituire il rimorchio (o il semirimorchio) indicando il suo numero di targa sulla autorizzazione accanto al numero di targa del rimorchio (o del semirimorchio) usato nel viaggio di andata".

Articolo 2

Sostituire il secondo comma dell'articolo 25 dell'Accordo con il seguente:

"2. Le Autorità competenti delle Parti contraenti incaricate dell'attuazione del presente Accordo sono:  
per il Governo della Repubblica Italiana:  
*il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
Per il Governo della Repubblica di Armenia:  
*il Ministero dei Trasporti, delle Comunicazioni e delle Tecnologie Informatiche.*"



## Articolo 3

Il presente Protocollo e l'Accordo verranno attuati nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti nazionali di entrambe le Parti Contraenti, nonché in conformità con il diritto internazionale applicabile, con gli obblighi assunti nel quadro delle organizzazioni internazionali di cui le Parti Contraenti sono membri e, per la Parte italiana, con quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea.

## Articolo 4

Questo Protocollo costituisce parte integrante dell'Accordo ed entra in vigore dal primo giorno che segue la data di ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

Fatto a Yerevan il 31 luglio 2018, in due originali, ciascuno in lingua italiana, armena e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevale il testo in inglese.



Per il Governo della  
Repubblica italiana



Per il Governo della  
Repubblica di Armenia



PROTOCOL AMENDING  
THE AGREEMENT ON INTERNATIONAL ROAD TRANSPORT OF PASSENGERS AND GOODS  
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND  
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ARMENIA, SIGNED ON 7 AUGUST 1999

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Armenia, hereinafter referred to as the Contracting Parties,

intending to facilitate, regulate and increase the efficiency of international road transportation of passengers and goods carried out or transited through the respective territories of their States,

have agreed to modify the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Armenia on the International Road Transport of Passengers and Goods done at Yerevan on 7 August 1999 (hereinafter referred to as the Agreement) as follows:

Article 1

To add a new-paragraph 4 in Article 11 of the Agreement as follows:

"4. In case of a freight transport done by a combination of two vehicles (truck hauling a trailer or road tractor hauling a semi-trailer) it is possible to use the authorization also for only one of the two vehicles composing the combination (for the motorized vehicle or for the hauled vehicle) under condition that all vehicles involved are registered in the territory of one of the Contracting Parties. In the return trip it is possible to substitute the trailer (or semitrailer) by indicating its plate number on the authorization next to the plate number of the trailer (or semi-trailer) used in the outgoing trip".

Article 2

To replace the paragraph 2 of Article 25 as follows:

"2. The relevant Authority of the Contracting Parties for the implementation of this Agreement is:  
for the Government of the Italian Republic - *the Ministry of Infrastructures and Transport,*



For the Government of the Republic of Armenia - the Ministry of Transport,  
Communication and Information Technologies"

Article 3

Both this Protocol and the Agreement shall be applied in full compliance with the national laws and regulations of both Contracting Parties, as well as in conformity with applicable international law, with the obligations in the framework of international organizations of which the Contracting Parties are members and, as for the Italian Party, with those ensuing from its membership of the European Union.

Article 4

This Protocol shall form an integral part of the Agreement and shall enter into force from the first day that follows the day of receipt of the latest notification through which the Contracting Parties will officially communicate each other the fulfillment of the internal procedures necessary for its entry into force.

Done at Yerewan on July 31<sup>st</sup> 2018, in two originals, each in the Italian, Armenian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in the interpretation, the text in English shall prevail.



For the Government of the  
Italian Republic



For the Government of the  
Republic of Armenia

